



Rinnovo del Consiglio della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

Mandato 2027-2032

[Presentazione della procedura](#)

Scadenza mandato attuale 30/05/2027



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

Componenti del Consiglio

Il Consiglio della Camera di commercio della Romagna è composto da

25 consiglieri di cui:

22 in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali

3 in rappresentanza di

- organizzazioni sindacali
- associazioni di tutela dei consumatori e utenti
- liberi professionisti

Organizzazioni imprenditoriali

Possono partecipare alla procedura le «organizzazioni imprenditoriali» dei territori provinciali di Forlì-Cesena e Rimini che risultano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL;
- organizzazioni imprenditoriali operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di rinnovo del Consiglio camerale (DM 156/2011 art. 2 c. 2).

Il decreto legge 14 marzo 2025 n. 25 ha aggiornato l'articolo 12 della legge n. 580/1993 (convertito nella legge n. 69 del 9 maggio 2025 G.U. 13 maggio 2025) chiarendo che le organizzazioni competenti alla designazione dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio sono quelle che sono costituite almeno a livello provinciale o sovraprovinciale, oppure, in assenza, a livello regionale o nazionale, con riferimento esclusivo alla loro rappresentatività nel territorio di competenza della Camera di commercio e che inoltre possiedono i requisiti individuati in base al comma 4 dello stesso articolo 12.



Cronoprogramma

SCADENZA MANDATO 2022-2027: 30 maggio 2027		
1 Competenza Camera di commercio	ADOZIONE ARTICOLO STATUTARIO relativo alla composizione del Consiglio, sulla base dei dati validati dal Mimit (Decreto direttoriale 12 giugno 2026)	- settembre 2026?
2 Competenza del Presidente della Camera di commercio	AVVIO DELLE PROCEDURE 180 giorni prima della scadenza: 1° dicembre 2026 (martedì)	- Pubblicazione avviso pubblico sul sito camerale (albo e sezione apposita) e divulgazione - comunicazione al Presidente della Giunta Regionale (art. 2 comma 1 DM 156/2011)
3 Competenza Organizzazioni	PRESENTAZIONE ELENCHI Entro e non oltre 40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Termine perentorio a pena di esclusione dal procedimento.	- le Organizzazioni imprenditoriali, sindacali e di tutela dei consumatori fanno pervenire alla Camera i dati richiesti sul grado di rappresentatività - artt. 2, 3, 4 DM 156/2011. (dati, documenti, parentamenti)



4 Competenza del Segretario generale della Camera di commercio	TRASMISSIONE ALLA REGIONE Entro 30 giorni dal termine di cui al punto precedente. Termine ordinatorio È ammessa una proroga, purché motivata con apposita nota alla Regione	Dopo i controlli formali. Il Segretario generale invia al Presidente della Giunta Regionale i dati e i documenti acquisiti dalle organizzazioni imprenditoriali, completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese e i dati sul valore aggiunto per ciascun settore economico. N.B. Nel caso i dati e i documenti trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, nel corso della verifica della documentazione, non risultino regolari, il Segretario Generale ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentate dell'organizzazione o associazione, che deve provvedere entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta.
5 Competenza Regione	NOTIFICA DA PARTE DELLA REGIONE Entro 30 giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al punto precedente. Termine ordinatorio.	Il Presidente della Giunta Regionale: -rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale -individua le organizzazioni imprenditoriali, o loro gruppi, cui compete la designazione dei componenti nel Consiglio camerale e ne individua, altresì, il relativo numero -determina a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta effettuare la designazione notifica le determinazioni di cui sopra a tutte le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione -chiede alla Camera di commercio il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato in seno al Consiglio camerale. (art. 9 c. 1 lett. a), b), c), d), e) D.M. 156/2011



6 Competenza Organizzazioni	COMUNICAZIONE NOMINATIVI ALLA REGIONE Entro 30 giorni dalle comunicazioni di cui al punto precedente. Termine perentorio.	Le organizzazioni imprenditoriali e sindacali - o loro raggruppamenti – indicano i nominativi dei componenti del Consiglio designati, limitatamente al numero dei seggi assegnati e li comunicano al Presidente della Giunta regionale, insieme alla documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti personali, la dichiarazione di disponibilità alla nomina e l'inesistenza di cause ostative. Qualora le organizzazioni e i Presidenti degli ordini professionali non provvedano a indicare i nominativi entro i termini sopra descritti, il Presidente della Giunta regionale provvede ai sensi dell'art. 12 della Legge 580/1993: - chiede la designazione all'organizzazione immediatamente successiva. - In caso di ulteriore inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il presidente della Giunta regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti del consiglio camerale tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato.
7 Competenza Regione	Il Presidente della Giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti previsti, provvede alla nomina con apposito decreto, da notificare nei successivi 10 giorni a tutti gli interessati. Nella notifica stabilisce, altresì, la data dell'insediamento del Consiglio ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente.	

NOTA SULLA PROROGATIO: L'articolo 38 della Legge 12 dicembre 2002 n. 273 stabilisce che "in caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuità alle attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza"

Adozione articolo statutario

Per adottare la **norma statutaria** che definisce la composizione del Consiglio camerale per il quinquennio 2027-2032, si tiene conto dei dati che il Ministero delle imprese e del made in Italy pubblica annualmente per ogni Camera di commercio, che riguardano:

- Numero delle imprese
- Indice di occupazione
- Valore aggiunto di ogni settore
- Ammontare del diritto annuale versato



Ripartizione dei consiglieri

Legge n.580/1993

Articolo 10, comma 2

“Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.”

Articolo 10, comma 4

“Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.”

Articolo 10, comma 5

“Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.”



Tabella dati

Decreto direttoriale Ministero delle imprese e del made in Italy 16 giugno 2026

Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

Settori di attività economica	Numero di imprese al 31/12/2025	Indice di occupazione	Valore aggiunto anno 2023 (migliaia di euro)	Diritto annuale versato al 31/12/2025
Agricoltura	8.882	3,8	579.438,17	507.604,99
Artigianato	18.478	13,6	2.573.597,55	1.217.089,31
Industria	8.213	17,3	4.475.246,05	1.084.101,86
Commercio	21.647	16,7	2.926.396,24	1.708.496,93
Cooperative	1.240	6,3	705.168,04	205.934,29
Turismo	12.826	12,9	1.593.640,53	864.478,90
Trasporti e Spedizioni	3.081	3,8	779.816,32	224.001,72
Credito	1.554	1,6	942.201,50	138.473,00
Assicurazioni	1.106	0,6	166.817,09	70.181,12
Servizi alle imprese	17.388	18,3	4.713.290,90	1.533.370,52
Altri settori	4.706	5,3	748.174,98	319.799,83
Totale	99.121	100,0	20.203.787,36	7.873.532,47



Numero imprese

Numero delle imprese indica il numero complessivo delle imprese (sede legale), delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio iscritte o annotate nel Registro delle imprese/REA, operanti nel settore per cui l'organizzazione partecipa alla procedura. (art. 1 co. 1 lett. f D.M. 156/2011).

Le imprese devono essere iscritte all'organizzazione a norma dello statuto della stessa al **31 dicembre 2025**.

Nell'ultimo biennio devono aver pagato almeno una **quota annuale di adesione**. Tale quota non deve essere meramente simbolica, ma deve trattarsi di quota effettiva di adesione e in linea con le quote riscosse dalle altre associazioni. (art. 2 co. 2 lett. b D.M. 156/2011)

Possono essere dichiarate anche le imprese la cui procedura di liquidazione o cancellazione non sia conclusa e registrata come tale nel Registro delle Imprese al 31/12/2025.

Non si possono conteggiare le **imprese prive di classificazione ATECO** per le quali non è possibile verificare la corrispondenza al settore e nemmeno imprese per le quali è stata disposta la **cancellazione dal registro Imprese entro il 31/12/2025**.

A questo proposito, anche le imprese in Fallimento/Concordato fallimentare/Liquidazione Giudiziale/Liquidazione controllata e quelle in LCA (liquidazione coatta amministrativa) a cui non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio non rientrano tra le imprese da inserire negli elenchi di cui all'all. B (MISE del 15 ottobre 2015)

È necessario che le imprese risultino effettivamente iscritte alla data del 31/12/2025.



Numero occupati

Per il numero di occupati si intende il numero complessivo degli occupati nelle imprese associate all'organizzazione imprenditoriale. (art. 1 c. 1 lett. g D.M. 156/2011)

Per occupati si intendono (e vanno indicati distintamente):

- · titolari, soci e amministratori d'impresa prestatori d'opera
- · familiari, coadiuvanti
- · dipendenti

Tra i dipendenti sono da comprendere i lavoratori dipendenti anche se responsabili della gestione di imprese:

- dirigenti, quadri, impiegati, operai a tempo pieno, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori stagionali, lavoratori con contratto di formazione e lavoro, lavoratori con contratto a termine, lavoratori in Cassa integrazione, soci di cooperativa iscritti a libro paga, associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o formazione.

Tra i dipendenti sono da escludere:

- soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), lavoratori interinali, soci e membri del Consiglio di amministrazione remunerati con fattura, volontari.



Settori economici – Classificazione ATECO 2025

L' allegato A al D.M. n.155/2011 che riporta la classificazione delle attività economiche in base al codice ATECO è stato sostituito con Decreto 16 aprile 2026, n. 95 del Ministero delle imprese e del made in Italy (entrato in vigore 14/06/2026)

Agricoltura	A	Agricoltura, silvicoltura e pesca
Industria	B	Attività estrattive
	C	Attività manifatturiere
	D	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
	E	Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
	F	Costruzioni
Commercio	G	Commercio all'ingrosso e al dettaglio
Turismo	I	Attività di servizi di alloggio e di ristorazione
Trasporti e Spedizioni	H	Trasporto e magazzinaggio
Credito	L64	Attività dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione
	L66.1	Attività ausiliarie dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione



Assicurazioni	L65	Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie
	L66.2	Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
	L66.3	Attività di gestione di fondi
Servizi alle imprese	J	Attività editoriali, trasmissioni radiofoniche e produzione e distribuzione di contenuti
	K	Telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica, infrastrutture informatiche e altre attività dei servizi d'informazione
	M	Attività immobiliari
	N	Attività professionali, scientifiche e tecniche
	O	Attività amministrative e di servizi di supporto
Altri settori	Q	Istruzione e formazione
	R	Attività per la salute umana e di assistenza sociale
	S	Attività artistiche, sportive e di divertimento
	T	Altre attività di servizi
	U	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze



Settori, codici Ateco, tipologia di imprese

Settori	Ateco	Tipologia di imprese
Agricoltura	A	non artigiane e non cooperative
Industria	B C D E F	non artigiane e non cooperative
Commercio	G	non artigiane e non cooperative
Turismo	I	tutte, comprese artigiane e cooperative
Trasporti e Spedizioni	H	tutte, comprese artigiane e cooperative
Credito	L64 L66.1	tutte, comprese artigiane e cooperative
Assicurazioni	L65 L66.2 L66.3	tutte, comprese artigiane e cooperative
Servizi alle imprese	J K M N O	tutte, comprese artigiane e cooperative
Altri settori	Q R S T U	non artigiane e non cooperative

Per maggiori dettagli sui codici ATECO 2025:

<https://www.istat.it/classificazione/classificazione-delle-attivita-economiche-ateco/>



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

Settori artigianato e cooperazione

settore artigianato		
imprese iscritte all'albo artigiani, attive nei settori:	Agricoltura	A
	Industria	B C D E F
	Commercio	G
	Altri settori	Q R S T U
settore cooperazione		
imprese con forma giuridica di cooperativa, attive nei settori:	Agricoltura	A
	Industria	B C D E F
	Commercio	G
	Altri settori	Q R S T U



Principale normativa di riferimento

L. 29 dicembre 1993, n. 580 «Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

D. lgs. n. 219 del 25 novembre 2016 «Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2011 n. 155 «Regolamento sulla composizione dei consigli delle Camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23».

Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 16 aprile 2026 n. 95 «Regolamento recante la sostituzione dell'allegato A al decreto del ministro dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155, di individuazione dei settori economici per la composizione dei consigli delle camere di commercio».

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2011 n. 156 «Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della Giunta delle Camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23»

Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 12 giugno 2026 - Camere di commercio, dati sulle attività economiche 2025. Art. 3, comma 5, del D.M. 4 agosto 2011, n. 155.



Pari opportunità

L'**art. 3, comma 2, della legge 580/93** dispone che lo statuto assicuri condizioni di pari opportunità tra uomo e donna

L'**art. 10, comma 6, del D.M. 156/2011** stabilisce che “Gli statuti camerali, ai fini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge prevedono comunque che le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali a norma del comma 3, dell'articolo 9, spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri”

Il **Ministero dello Sviluppo Economico** con nota del 5 marzo 2012, n. 0056939, ha chiarito che per garantire la presenza di «almeno un terzo di genere diverso» occorre fare riferimento al criterio dell'arrotondamento all'unità superiore.

La **Regione Emilia-Romagna** con circolare n. 0035404 del 8 febbraio 2013, nel richiamare le norme di cui sopra, ha ribadito che “nel caso di designazioni non conformi al criterio della pari opportunità intenderà ciò equivalente alla mancata designazione nel rispetto dei termini con conseguente richiesta di designazione all'organizzazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell'ambito dello stesso settore.

